

Il risarcimento in forma specifica consiste nell'annullare il provvedimento di esclusione della ricorrente(TAR N.02350/2011)

Autore: Lazzini Sonia

In: Appalti pubblici

Occorre anche osservare come la giurisprudenza sia pacifica nell'affermare che - nelle procedure di gara - in assenza di clausole contrarie della *lex specialis*, le stesse devono essere intese in modo meno restrittivo al fine di garantire il principio della massima partecipazione (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 85).

Invero nell'ambito delle gare pubbliche, costituiscono principi generali quello della massima partecipazione e della concorrenza. Tali principi conducono ad una interpretazione che favorisce piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti. In caso di clausole equivoche o di dubbio significato nelle procedure di evidenza pubblica, purché ciò non confligga con il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio Stato , sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7403).

Nel caso di specie, come sostenuto dalla ricorrente, l'abilitazione preventiva (NOSP) è requisito sufficiente per la partecipazione alla gara di appalto mentre il nulla osta complessivo (NOSC) è rilevante solo ai fini della esecuzione dell'appalto oggetto di gara.

D'altra parte, il NOS risulta richiesto dal legislatore soltanto con riguardo a determinate categorie di informazioni (Segretissime, Segrete e Riservatissime) non rientranti nell'oggetto dell'appalto in esame.

Sotto tali profili il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente. L'annullamento del provvedimento di esclusione comporta l'annullamento, altresì, di tutti gli atti successivi, eventualmente adottati.

Quanto alla domanda di risarcimento , ritiene il Collegio che l'annullamento dell'atto di esclusione, importando il ripristino della situazione giuridica soggettiva della ricorrente, costituisca integrale soddisfazione della pretesa della parte ricorrente con conseguente superamento dell'interesse fatto valere con la pretesa di risarcimento danni.

<https://www.diritto.it/il-risarcimento-in-forma-specifica-consiste-nell-annullare-il-provvedimento-di-esclusione-della-ricorrente-tar-n-023502011/>